

## **BGE 140 III 343**

Bundesgericht (BGE), 2014-05-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_140 III 343](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_140_III_343)

FR: ATF 140 III 343

IT: DTF 140 III 343

### **Regeste**

Regeste Art. 275a Abs. 1 und 2 ZGB; Informationsrecht des Elternteils ohne elterliche Sorge. Zur Informationspflicht des Inhabers der elterlichen Sorge. Verhältnis zum Recht des anderen Elternteils, sich direkt bei Dritten zu erkundigen (E. 2.1).

### **Volltext**

Urteilskopf 140 III 343 51. Estratto della sentenza della II Corte di diritto civile nella causa B. contro A. (ricorso in materia civile) 5A\_518/2013 del 27 maggio 2014 Regeste Art. 275a Abs. 1 und 2 ZGB ; Informationsrecht des Elternteils ohne elterliche Sorge. Zur Informationspflicht des Inhabers der elterlichen Sorge. Verhältnis zum Recht des anderen Elternteils, sich direkt bei Dritten zu erkundigen (E. 2.1). Sachverhalt ab Seite 343 BGE 140 III 343 S. 343 A. è la madre di C., nato nel 2003 da una relazione con B. Con ricorso in materia civile 10 luglio 2013 B. si è aggravato al Tribunale federale, chiedendo la riforma della sentenza emanata il 5 giugno 2013 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nel senso di ordinare a A. di consegnare all'altro genitore i rapporti di tutti gli istituti scolastici che C. frequenterà. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile. (riassunto) Erwägungen Dai considerandi: 2. 2.1 Oggetto del presente litigio è la richiesta del ricorrente di ordinare all'opponente, detentrica dell'autorità parentale, di consegnargli i rapporti scolastici del figlio. L' art. 275a CC prevede che i genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio (cpv. 1); essi, alla stregua del detentore dell'autorità parentale, possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui (cpv. 2). BGE 140 III 343 S. 344 L'obbligo del genitore detentore dell'autorità parentale di informare l'altro genitore secondo l' art. 275a cpv. 1 CC non è imperativo. Esso non esiste allorché il genitore privo dell'autorità parentale non si preoccupa del benessere del figlio, in particolare se non esercita o esercita poco il suo diritto di visita. A seconda delle circostanze, e segnatamente in caso di conflitto grave e persistente tra i genitori, è inoltre possibile che tale obbligo non possa essere imposto al genitore titolare dell'autorità parentale. In virtù dell' art. 275a cpv. 2 CC al genitore senza autorità parentale resta però riservato il diritto di informarsi direttamente presso i terzi che partecipano alle cure del figlio e di ricevere da essi gli schiarimenti dovuti al genitore titolare dell'autorità parentale (v. Messaggio del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero, FF 1996 I 176 n. 244.2; BÜCHLER/WIRZ, in *Scheidung*, vol. I, 2 a ed. 2011, n. 7, 8 e 10 ad art. 275a CC ; INGEBORG SCHWENZER, in *Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch*, vol. I, 4 a ed. 2010, n. 6 e 7 ad art. 275a CC ; AUDREY LEUBA, in *Commentaire romand, Code civil*, vol. I, 2010, n. 7-9 ad art. 275a CC ; THOMAS GEISER, *Informations-, Anhörungs- und Auskunftsrecht des nicht sorgeberechtigten Elternteils*, in *FamPra.ch*

1/2012 pagg. 11-12).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.